

Piemonte

L.R. 18-2-2010 n. 10

Servizi domiciliari per persone non autosufficienti.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 25 febbraio 2010, n. 8.

Art. 2

Definizioni.

1. Sono definite "non autosufficienti", ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, le persone in varie condizioni o età che soffrono di una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia fisica, psichica o sensoriale con la conseguente incapacità di compiere atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone.

2. Si definisce "assistente familiare" la persona professionalmente formata in base all'articolo 6, diversa da altre figure professionali già riconosciute e dai componenti del nucleo familiare dell'assistito, la cui attività è rivolta a garantire assistenza a persone anziane o disabili, in situazione di non autosufficienza o di grave perdita dell'autonomia, nelle loro necessità primarie di vita quotidiana, favorendone il benessere e l'autonomia.

3. Sono definite "prestazioni domiciliari":

a) le prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;

b) le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentarne il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:

1) prestazioni professionali;

2) prestazioni di assistenza familiare;

3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;

4) affidamento diurno;

5) telesoccorso;

6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene,

piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.